

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1987

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 70/87 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(87/139/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 70/87 della Commissione, del 12 gennaio 1987, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare<sup>(3)</sup>, è stata indetta una gara per la fornitura di 2 400 t di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85<sup>(5)</sup> prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 70/87 sono fissate come segue:

— Partita B:	1 033 150 ECU (B)
— Partita C:	852 946 ECU (D)
— Partita D:	26 136 ECU (D)
— Partita K:	12 127 ECU (D)
	12 127 ECU (D)

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 11 del 13. 1. 1987, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.